

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1877

le contravvenzioni, benchè li punisca con pene superiori a quelle di polizia. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 2, § 1. Nessun reato può punirsi con pene che non erano pronunciate dalla legge prima che fosse commesso.

« § 2. Se una nuova legge non novera tra i reati un fatto punito da legge anteriore, cessano di diritto gli effetti del procedimento e della condanna.

« § 3. Se la legge penale del tempo del reato e le posteriori sono diverse, si applica quella che contiene disposizioni più favorevoli all'imputato.

« § 4. Se la pena è stata già inflitta con sentenza divenuta irrevocabile, si sostituisce quella più mite per specie o per durata, stabilita dalla legge posteriore pel reato definito nella sentenza.

« § 5. La legge posteriore più mite si applica altresì agli effetti delle precedenti condanne, salvi i diritti dei terzi. »

INGHILLERI. Domando la parola per avere un chiarimento dalla Commissione o meglio una spiegazione su questo articolo 2. Io accetto il principio della efficacia mitigatrice della legge penale in rapporto alla cosa giudicata, perchè appunto è molto logico che quando non si rispetta la cosa giudicata, se un fatto ritenuto punibile per l'antica legge penale, non sia più reato, non si rispetti neanche se la nuova legge penale mitighi l'antica che fu applicata, sia per la specie, sia per la durata. Prendo la parola per l'unico scopo di sapere chi debba applicare i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 2 del progetto. Non mancano i precedenti legislativi sopra questa materia.

Io credo che non manchino precedenti legislativi sopra questa materia...

NELLI. (*Presidente della Commissione*) Il magistrato!

INGHILLERI. È il magistrato, ma bisogna dirlo. Non mancano i precedenti legislativi perchè appunto nel 1793...

NELLI. (*Presidente della Commissione*) Lo dice la legge.

INGHILLERI... perchè la legge francese del 3 settembre 1793 fu retroattiva forse più per ragione politica che per amore di scienza, e la esecuzione venne deferita ai tribunali criminali.

Provvide anche in questo modo l'ordinanza Anoverese del 1814, ispirata anco più a principio di reazioni politiche che a ragione di diritto.

Ma provvide anche in questo senso la legge generale territoriale prussiana nell'articolo 18, l'unica legislazione che io conosco informata a principii di diritto.

Si potrebbe dubitare, ed è perciò che mi rivolgo

alla Commissione, se mai questa esecuzione si possa o debba farsi dal Pubblico Ministero. Io non lo credo.

*Voci dal banco della Commissione.* No! no!

INGHILLERI. Siccome si tratta di rivedere le sentenze e di correggerle, comparando l'antica e la nuova legge, e quindi di sostituire ad una un'altra sentenza, è naturale che il magistrato che rivede la sentenza e la corregge sia quello stesso che emise il pronunciato.

Sarà forse provveduto in una disposizione transitoria; io non lo so: ma in ogni modo è necessario che la Commissione si spieghi.

Si dice, ed è ben detto, che questo non è un dettato di ordine transitorio, ma è un dettato di ordine generale; è quindi necessità che vi sia anche un provvedimento di ordine generale. Il Codice di procedura penale crederei che fosse la sede più opportuna, e siccome ora non abbiamo a rivedere il Codice di procedura penale mi parrebbe acconcio che si facesse qui, e che si dicesse che i magistrati che pronunciarono, sieno coloro i quali debbono applicare le disposizioni del presente articolo, così si toglierebbe ogni equivoco.

NELLI. (*Presidente della Commissione*) Le osservazioni dell'onorevole Inghilleri sono savie e degne di un magistrato distinto, com'egli è, per ingegno e sapere. Ma io mi permetto osservargli, come ciò che egli desidera, riferendosi all'ordine delle competenze, non può essere registrato nel Codice penale che è legge puramente sostantiva. Al desiderio suo, ove già non si trovi soddisfatto nel Codice di procedura penale, ciò che sul momento non saprei asserire, potrà facilmente provvedersi dalla legge di pubblicazione di questo Codice con una disposizione transitoria, per la quale si attribuirà non al Ministero Pubblico, ma ai tribunali competenti, la facoltà di applicare anche nei congrui casi di condanne già avvenute il principio della pena più mite.

Anzi mi piace ricordargli, come ciò abbia un precedente legislativo nella legge di pubblicazione del Codice penale presentato al Senato e da quell'alto consesso votato nella passata Legislatura, ove all'articolo 4 è detto che: la commutazione, ritenuti i fatti stabiliti dalla sentenza, sarà ordinata dalla sezione degli appelli correzionali in Camera di Consiglio, sentito il Ministero Pubblico, salvo il ricorso in cassazione.

INGHILLERI. Dov'è?

NELLI. (*Presidente della Commissione*) Ma io l'ho già indicato, è nella legge di pubblicazione del Codice penale discusso e votato in Senato.

Dovremo noi pure fare una legge di pubblicazione del Codice che ora discutiamo, e quando discute-